

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D. LGS. 231/01**

*Adottato dal Consiglio Direttivo di  
**FEDERACCIAI**  
**FEDERAZIONE IMPRESE SIDERURGICHE ITALIANE**  
in data 25 marzo 2014*

*Revisione del Consiglio Generale di  
**FEDERACCIAI**  
in data 20 settembre 2016*

## **INDICE**

### **DEFINIZIONI**

#### ***PARTE GENERALE***

#### **IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

##### **1. IL DECRETO**

- 1.1 Natura e caratteri della responsabilità degli enti
- 1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive modificazioni
- 1.3 Criteri oggettivi di imputazione delle responsabilità
- 1.4 Criteri soggettivi di imputazione delle responsabilità
- 1.5 I reati commessi da soggetti apicali
- 1.6 I reati commessi da soggetti in posizione subordinata
- 1.7 Le caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo
- 1.8 I reati commessi all'estero
- 1.9 Il tentativo
- 1.10 Le sanzioni
  - 1.10.1 Le sanzioni pecuniarie
  - 1.10.2 Le sanzioni interdittive
  - 1.10.3 Altre sanzioni
- 1.11 Le vicende modificative dell'ente

##### **2. I REATI E GLI ALTRI ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI**

- 2.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 2.2 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- 2.3 Reati societari
- 2.4 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- 2.5 Pratiche di mutilazione dei genitali femminili
- 2.6 Delitti contro la personalità individuale
- 2.7 Reati transnazionali di criminalità organizzata
- 2.8 Abusi di mercato
- 2.9 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 2.10 Reati derivanti dall'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo
- 2.11 Reati informatici
- 2.12 Reati ambientali

##### **3. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

##### **4. NATURA E FINALITA' DEL MODELLO**

##### **5. DESTINATARI DEL MODELLO**

##### **6. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO**

##### **7. CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI**

##### **8. IL MODELLO DI FEDERACCIAI**

- 8.1 La Federazione
- 8.2 Rapporto con gli associati
- 8.3 Rapporto con le Associazioni di Comparto

- 8.4 Lo statuto e la rappresentanza di Federacciai
- 8.5 La struttura organizzativa di Federacciai
- 8.6 Mappatura delle "aree a rischio"
- 8.7 Struttura del sistema di controllo interno
- 8.8 Procedure interne strumentali e funzionali
- 8.9 Responsabilità e poteri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

## **9. ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI FEDERACCIAI**

### **10. ODV E OBBLIGHI INFORMATIVI**

- 10.1 Compiti dell'ODV
- 10.2 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi
- 10.3 Flussi informativi periodici
- 10.4 Flussi informativi dall'ODV verso gli organi statutari

### **11. SISTEMA SANZIONATORIO**

- 11.1 Principi generali
- 11.2 Illeciti e sanzioni applicabili
- 11.3 Misure nei confronti dei dipendenti (con esclusione dei dirigenti)
- 11.4 Misure nei confronti dei dirigenti
- 11.5 Misure nei confronti degli associati
- 11.6 Misure nei confronti dei collaboratori esterni, consulenti, partner commerciali e controparti contrattuali

## DEFINIZIONI

**FEDERACCIAI o la Federazione:** Federacciai – Federazione Imprese Siderurgiche Italiane;

**CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI:** documento interno elaborato da Confindustria e adottato da Federacciai con cui sono elencati i principi etici, i modelli di comportamento e i valori a cui deve essere ispirata l'attività della Federazione;

**COLLABORATORI:** i soggetti che intrattengono con la Federazione rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, quali, ad esempio; lavoratori a progetto o con altro e diverso rapporto di lavoro a tempo determinato; rapporti di consulenza; rapporti di agenzia; di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale;

**DECRETO:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>1</sup>;

**DESTINATARI:** il Presidente, i Vice-Presidenti, il Direttore, il Tesoriere, i membri degli organi di Federacciai e, segnatamente, i membri dell'Assemblea, del Consiglio Generale, del Consiglio di Presidenza, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, nonché, più in generale, tutti dipendenti e collaboratori di Federacciai oltre ai partner commerciali, in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano. Rientrano tra i destinatari anche gli associati alla Federazione che si impegnano a rispettare lo statuto, il CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI;

**DIPENDENTI:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei SOGGETTI APICALI; quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con Federacciai nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;

**DOCUMENTO INFORMATICO:** qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a elaborarli;

**MODELLO:** il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del DECRETO;

**ODV:** l'Organismo di Vigilanza di Federacciai costituito ai sensi dell'art. 6 del DECRETO;

**PARTNER COMMERCIALI:** società, associazioni, imprese in generale (anche sotto forma di associazioni temporanee o di joint venture), enti, organizzazioni, lavoratori autonomi, ecc. che intrattengono rapporti commerciali o qualsiasi altro tipo di rapporto contrattuale, anche occasionale, con Federacciai

**PROCEDURE:** complesso di *policies*, regole e normative interne che disciplinano fasi, modalità di svolgimento, responsabilità e controlli di specifiche attività aziendali ovvero di tipologie di operazioni od attività;

**REATI:** i reati per cui la legge prevede la responsabilità amministrativa dell'ente;

**SOGGETTI APICALI:** persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e controllo di Federacciai o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

---

<sup>1</sup> E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

## **PARTE GENERALE**

### **IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

#### **1. IL DECRETO**

Il DECRETO introduce e disciplina la responsabilità degli «enti»<sup>2</sup> per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Esso disciplina il sorgere di una responsabilità diretta – di natura amministrativa - dell'ente per la commissione di taluni REATI da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e prevede l'applicabilità nei confronti dell'ente medesimo di sanzioni amministrative.

##### **1.1 Natura e caratteri della responsabilità degli enti**

La responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei REATI per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Qualora intervengano atti interruttivi, inizia un nuovo periodo di prescrizione<sup>3</sup>.

##### **1.2 Fattispecie di reato individuate dal DECRETO e successive modificazioni.**

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente **«non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge»**, che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto<sup>4</sup>.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di REATI e di ILLECITI AMMINISTRATIVI tassativamente previsti dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO<sup>5</sup>.

Assume inoltre rilievo, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la quale individua nelle condotte delittuose delineate la responsabilità dell'ente. Ai sensi dell'articolo 3 di tale legge, il reato commesso da «un gruppo criminale organizzato» deve possedere il carattere della transnazionalità.

---

<sup>2</sup> Articolo 1.2 del DECRETO: nozione che comprende gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni e federazioni anche prive di personalità giuridica.

<sup>3</sup> Articolo 22 del DECRETO.

<sup>4</sup> Articolo 2 del DECRETO

<sup>5</sup> Ad es. la legge 16 marzo 2006, n.146.

### 1.3 Criteri oggettivi di imputazione delle responsabilità.

La commissione di uno dei REATI costituisce il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina dettata dal DECRETO stesso.

Il DECRETO prevede ulteriori presupposti di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato – o l'illecito amministrativo - commesso **«nell'interesse o a vantaggio dell'ente»**.

Ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta dunque di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato. Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso. L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO **«nell'interesse esclusivo proprio o di terzi»**. Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito. L'illecito - penale o amministrativo - deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie. Deve essere stato realizzato infatti:

- (a) **«da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale»**, o da coloro che **«esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»** dell'ente (soggetti in c.d. **«posizione apicale»**);
- (b) **«da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali»** (c.d. **«subalterni»**), che, si segnala, non coincidono con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- **soggetti in «posizione apicale»**, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, **anche di fatto**, la gestione e il controllo dell'ente<sup>6</sup>;
- **soggetti «subalterni»**, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: articolo 110 codice penale; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

---

<sup>6</sup> Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora articolo 2639 codice civile) o il socio sovrano.

#### 1.4 Criteri soggettivi di imputazione delle responsabilità.

Il DECRETO prevede una serie di condizioni – alcune descritte in positivo, altre in negativo – di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione soggettivi del fatto illecito rimproverato alla società.

Il DECRETO, infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

E' esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione di REATI della specie di quello che è stato realizzato.

Benché la legge non ne preveda l'obbligo, FEDERACCIAI, in qualità di Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, facente parte di Confindustria, ha deciso di adottare un MODELLO conforme alle indicazioni del DECRETO e delle Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione del MODELLO (v. *infra*).

#### 1.5 I REATI commessi da SOGGETTI APICALI

Per i REATI commessi da soggetti in posizione «apicale», il DECRETO stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che<sup>7</sup>:

- (a) *«l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire REATI della specie di quello verificatosi»;*
- (b) *«il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;*
- (c) *«le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;*
- (d) *«non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».*

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

#### 1.6 I REATI commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i REATI commessi da soggetti in posizione «subordinata» (es. DIPENDENTI e COLLABORATORI), l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che **«la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».**

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

La disciplina prevede che l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre **«se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello**

---

<sup>7</sup> Articolo 6 del DECRETO.

**di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire REATI della specie di quello verificatosi».**

### 1.7 Le caratteristiche del MODELLO di organizzazione, gestione e controllo

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del MODELLO. Si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei REATI dei **SOGGETTI APICALI**, il modello deve:

- **«individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi REATI»** (c.d. mappatura dei rischi);
- **«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai REATI da prevenire»;**
- **«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di REATI»;** l'espressa previsione dell'area delle *risorse finanziarie* attesta che il DECRETO attribuisce un rilievo preminente alla regolamentazione interna della gestione delle risorse finanziarie, cruciali nell'attività dell'ente;
- **«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli »** (i.e. ODV);
- **«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».**

Riguardo ai REATI che possono essere commessi dai soggetti in posizione subordinata il MODELLO deve prevedere: **«in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».**

In merito all'efficace attuazione del MODELLO devono essere previsti:

- (a) **«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;**
- (b) **«un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».**

### 1.8 I REATI commessi all'estero.

In forza dell'articolo 4 del DECRETO, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni REATI.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- (a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente: un SOGGETTO APICALE o ad esso subordinato (nei termini già esaminati sopra);
- (b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;



- (c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 codice penale (e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- (d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello *Stato del luogo* in cui è stato commesso il fatto.

## 1.9 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno dei REATI previsti dal DECRETO sia commesso nella forma del *tentativo* (articolo 56 c.p.).

## 1.10 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal DECRETO prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

### 1.10.1 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente». L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso **«nel suo interesse o a suo vantaggio»**.

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque non può superare euro 103.291:

- (a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- (b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- (i) l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato in tal senso; ed
- (ii) è stato adottato e reso operativo un MODELLO idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso dei REATI di cui all'articolo 25-sexies del DECRETO e degli ILLECITI AMMINISTRATIVI, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

### 1.10.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- (a) l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- (b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- (e) il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un **profitto rilevante** e il reato è stato commesso:
  - (i) da un soggetto *apicale*;
  - (ii) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da *gravi carenze organizzative*;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente *temporanee* ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- (a) abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- (b) abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- (c) abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- (d) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi REATI.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

### 1.10.3 Altre sanzioni.

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni<sup>8</sup>:

- (a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del *prezzo* o del *profitto* del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- (b) la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

### 1.11 Le vicende modificative dell'ente.

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

In termini generali è stabilito che **«dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria»** inflitta all'ente **«risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune»**.

E' quindi esclusa una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Quali criteri generali per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente valgono quelli stabiliti dalle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Le sanzioni interdittive rimangono a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Il DECRETO sancisce che, nel caso di **«trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i REATI commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto»**.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi **anteriamente** alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, **«risponde dei REATI dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»**. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e dall'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono

---

<sup>8</sup> Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 15 del Decreto nonché dagli articoli 3, 10, 11 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Per espressa previsione dell'articolo 97-bis TUB, tale soluzione non si applica alle banche.

stati realizzati gli illeciti, consegue un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario, e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i REATI commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per REATI anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il DECRETO regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per ILLECITI AMMINISTRATIVI di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## 2. I REATI E GLI ALTRI ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Il DECRETO prevede alcuni gruppi di REATI (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della Federazione. Si riportano, di seguito, le rubriche di tutti i REATI presi in considerazione dal DECRETO. Si rinvia alla Parte Speciale del MODELLO per la descrizione dei REATI giudicati rilevanti per FEDERACCIAI.

### 2.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del DECRETO)

- **Malversazione a danno dello Stato** (articolo 316-bis codice penale);
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (articolo 316-ter codice penale);
- **Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare** (articolo 640 codice penale, 2° comma, n. 1);
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (articolo 640-bis codice penale);
- **Frode informatica** (articolo 640-ter codice penale);
- **Corruzione per un atto d'ufficio** (articolo 318 codice penale - articolo 321 codice penale);
- **Istigazione alla corruzione** (articolo 322 codice penale);
- **Concussione** (articolo 317 codice penale);
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (articolo 319 codice penale - articolo 319-bis codice penale - articolo 321 codice penale);

- **Corruzione in atti giudiziari** (articolo 319-ter codice penale, 2° comma - articolo 321 codice penale);
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (articolo 319-quater codice penale);
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (articolo 320 codice penale);
- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri** (articolo 322-bis codice penale);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (articolo 377-bis codice penale).

2.2 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (articolo 25-bis del DECRETO)

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (articolo 453 codice penale);
- **Alterazione di monete** (articolo 454 codice penale);
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (articolo 455 codice penale);
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (articolo 457 codice penale);
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (articolo 459 codice penale);
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito di valori di bollo** (articolo 460 codice penale);
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** (articolo 461 codice penale);
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (articolo 464 codice penale).

2.3 Reati societari (articolo 25-ter del DECRETO):

- **False comunicazioni sociali** (articolo 2621 codice civile; articolo 2621-bis codice civile);
- **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori** (articolo 2622 codice civile);
- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** (articolo 2624 codice civile);
- **Impedito controllo** (articolo 2625 codice civile);
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (articolo 2626 codice civile);
- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (articolo 2627 codice civile);
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (articolo 2628 codice civile);
- **Operazioni in pregiudizio ai creditori** (articolo 2629 codice civile);
- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi** (articolo 2629-bis codice civile);
- **Formazione fittizia del capitale sociale** (articolo 2632 codice civile);
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (articolo 2633 codice civile);
- **Corruzione tra privati** (articolo 2635 codice civile);
- **Illecita influenza sull'assemblea** (articolo 2636 codice civile);
- **Aggiotaggio** (articolo 2637 codice civile);

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (articolo 2638 codice civile).

2.4 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del DECRETO)

Rientrano in questo ambito i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999.

2.5 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 del DECRETO)

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (articolo 583-bis Codice penale).

2.6 Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del DECRETO)

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**(articolo 600 codice penale);
- **Prostituzione minorile** (articolo 600-bis codice penale , 1° e 2° comma);
- **Pornografia minorile** (articolo 600-ter codice penale, 1° e 2° comma);
- **Detenzione di materiale pornografico** (articolo 600-quater codice penale);
- **Pornografia virtuale** (articolo 600-quater.1 codice penale);
- **Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (articolo 600-quinquies codice penale);
- **Tratta di persone** (articolo 601 codice penale);
- **Acquisto e alienazione di schiavi** (articolo 602 codice penale).

2.7 Reati transnazionali di criminalità organizzata (articolo 10 Legge. 16 marzo 2006, n. 146)<sup>9</sup>:

- **Associazione per delinquere** (articolo 416 codice penale);
- **Associazione di tipo mafioso** (articolo 416-bis codice penale);
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (articolo 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (articolo 377-bis codice penale);
- **Favoreggiamento personale** (articolo 378 codice penale).

2.8 Abusi di mercato (articolo 25-sexies del DECRETO)

- **Abuso di informazioni privilegiate** (articolo 184 TUF);
- **Manipolazione del mercato** (articolo 185 TUF).

Il TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, prevede all'articolo 187-quinquies la responsabilità amministrativa degli enti per gli ILLECITI AMMINISTRATIVI relativi agli abusi di mercato, di seguito elencati.

- **Abusi di mercato** (articolo 187-quinquies TUF);
- **Abuso di informazioni privilegiate** (articolo 187-bis TUF);

---

<sup>9</sup> I reati di seguito elencati possono determinare la responsabilità dell'ente solo qualora ricorrano le condizioni di realizzazione transnazionale indicate nel precedente paragrafo 1.2.

- **Manipolazione del mercato** (articolo 187-ter TUF).

2.9 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies del DECRETO)

- **Omicidio colposo**. (articolo 589 codice penale);
- **Lesioni personali colpose** (articolo 590 codice penale).

2.10 Reati derivanti dall'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo (articolo 25-octies del DECRETO)

- **Ricettazione** (articolo 648 codice penale);
- **Riciclaggio** (articolo 648-bis codice penale);
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (articolo 648-ter codice penale);
- **Autoriciclaggio** (articolo 648-ter.1 codice penale).

2.11 Reati informatici (articolo 24-bis del DECRETO):

- **Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di forma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri** (495-bis codice penale);
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (615-ter codice penale);
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (615-quater codice penale);
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare interrompere un sistema informatico o telematico** ( 615-quinquies codice penale);
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche telematiche** (617-quater codice penale);
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (617-quinquies codice penale);
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (635-bis codice penale);
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (635-ter codice penale);
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (635-quater codice penale);
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (635-quinquies codice penale);
- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (640-quinquies codice penale).

2.12 Reati Ambientali (articolo 25-undecies del DECRETO):

**Fino a 250 quote**

- **Reati di cui all'articolo 29-quattordices del D.Lgs.152/06:**
  - mancanza dell'autorizzazione integrata ambientale (o dopo sospensione o revoca);
  - esercizio di attività dopo ordine di chiusura dell'impianto;
  - omesse comunicazioni alle autorità competenti circa le emissioni;

se svolti in riferimento a: attività energetiche (impianti di combustione, raffinerie petrolio e gas, cokerie, gassificatori, ecc.); trasformazione di metalli; prodotti minerali; produzione amianto; industria chimica; gestione rifiuti; impianti industriali per fabbricazione di carta e cartoni, macelli (oltre 50 tonnellate di carcasse al giorno).

- **Reati di cui all'articolo 137 del D.Lgs.152/06:**

- apertura o comunque esecuzione di nuovi scarichi di acque reflue industriali;
- mancata ottemperanza da parte del gestore del servizio idrico integrato dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3;
- mancata ottemperanza della disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3;
- mancata osservanza delle prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque;
- utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112.

- **Reati di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/06:**

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

- **Reati di cui all'articolo 257 del D.Lgs.152/06:**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

- **Reati di cui all'articolo 279 del D.Lgs.152/06:**

- installazione o inizio dell' esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione dell'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata;
- modifica sostanziale dello stabilimento senza l'autorizzazione;
- violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, in relazione all'esercizio di uno stabilimento;
- esercizio di un impianto o di un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269;
- mancata comunicazione all'autorità competente i dati relativi alle emissioni;
- mancata adozione di tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

#### **Da 150 a 250 quote**

- **Reati di cui all'art.733-bis del codice penale:**

- distruzione o deterioramento in modo significativo di un habitat all'interno di un sito protetto (Nuovo reato).

- **Reati di cui all'articolo 137 del D.Lgs.152/06:**



- scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose;
- violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico;
- scarico di acque reflue industriali, con superamento dei valori limite fissati nell'apposita Tabella;
- mancata osservazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle prescrizioni o dei divieti di cui all'articolo 110, comma 5;
- impedito accesso agli insediamenti al soggetto incaricato del controllo da parte del titolare di uno scarico;
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

• **Reati di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/06:**

- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

• **Reati di cui all'articolo 257 del D.Lgs.152/06:**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, provocato da sostanze pericolose.

• **Reati di cui all'articolo 258, comma 4 del D.Lgs.152/06:**

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e utilizzo di un certificato falso durante il trasporto.

• **Reati di cui all'articolo 259, comma 1 del D.Lgs.152/06:**

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito.

• **Reati di cui all'articolo 260-bis del D.Lgs.152/06:**

- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- utilizzo di una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, da parte del trasportatore di rifiuti.

• **Reati di cui all'articolo 1, comma 1; art. 2 comma 1-2, art. 6 comma 4 della L. 150/92:**

- recidiva (per il reato previsto dal comma 1).

• **Reati di cui all'articolo 3, comma 6 della L.549/93:**

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive (di cui alla Tabella A della legge);
- mancato rispetto del divieto di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla stessa Tabella A della legge.

[Alcune sostanze di cui alla Tabella A: tricloro-fluoro-metano; difloro-dicloro-metano, cloro-trifluoro-metano, pentacloro-fluoro-etano, tricloroetano tetracloruro di carbonio ecc.].

- **Reati di cui al D.Lgs. 202/07:**

- Inquinamento doloso da parte delle navi.

#### **Da 200 a 300 quote**

- **Reati di cui all'articolo 137 del D.Lgs.152/06:**

- scarico di acque reflue industriali che supera i limiti più restrittivi delle Regioni o Province Autonome;
- inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.

- **Reati di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/06:**

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata per lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

- **Reati di cui al D.Lgs. 202/07:**

- inquinamento doloso o colposo di navi con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

### **3. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

L'art. 6 del DECRETO dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. La Federazione, come membro di Confindustria, ha pertanto preso in considerazione, nella predisposizione del proprio modello, le Linee Guida redatte da quest'ultima, approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state successivamente aggiornate da Confindustria alla data del 31 marzo 2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare nel contesto aziendale i reati previsti dal DECRETO;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal DECRETO;

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;

- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

#### **4. NATURA E FINALITA' DEL MODELLO**

Il presente MODELLO costituisce regolamento interno di FEDERACCIAI vincolante per la Federazione e per i DESTINATARI cui è applicato.

Il MODELLO è ispirato alle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo come sopra descritte.

Allegato al MODELLO è il CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI già adottati da FEDERACCIAI che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come elenco dei principi etici, modelli comportamentali e carta dei valori cui si ispira quotidianamente l'attività della Federazione.

Attraverso l'adozione del Modello, la Federazione intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al DECRETO;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del DECRETO, delle prescrizioni contenute nel MODELLO e dei principi del Codice Etico e dei Valori Associativi, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Federazione;
- consentire alla Federazione, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del DECRETO.

## 5. DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel MODELLO si applicano ai DESTINATARI ovvero:

- (a) ai SOGGETTI APICALI;
- (b) ai DIPENDENTI;
- (c) ai COLLABORATORI e PARTNER COMMERCIALI;
- (d) agli ASSOCIATI (per quel che concerne i principi di fondo del MODELLO nonché i canoni del CODICE ETICO DEI VALORI ASSOCIATIVI).

I DESTINATARI sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con FEDERACCIAI.

FEDERACCIAI riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del MODELLO e del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il MODELLO, il CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse di FEDERACCIAI ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

FEDERACCIAI diffonde il MODELLO attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i DESTINATARI.

I neo assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del MODELLO, del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI. La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Sul portale *intranet* aziendale, sono pubblicati e resi disponibili per la consultazione il MODELLO, il CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI (con i relativi aggiornamenti).

La formazione del personale ai fini della conoscenza e dell'attuazione del MODELLO è gestita dalla Direzione di FEDERACCIAI.

La formazione deve: a) tendere a far conoscere ai DESTINATARI i rischi di commissione dei reati nell'ambito dello svolgimento dell'attività della Federazione; b) tendere a far conoscere il contenuto del MODELLO, del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI; c) deve promuovere la sensibilità dei DESTINATARI all'adesione alle regole ivi indicate, in ogni fase di svolgimento della loro attività.

## 6. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da FEDERACCIAI nella definizione del MODELLO, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di mappatura delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette attività "sensibili"), con individuazione di esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi;
- un corpo procedurale che presidia tutte le attività della Federazione, incluse in particolare ai fini del presente MODELLO quelle attività che, a seguito della menzionata attività di

mappatura, sono risultate più esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al DECRETO;

- l'istituzione di un ODV cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del MODELLO in conformità al DECRETO;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del MODELLO e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai DESTINATARI, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MODELLO stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente MODELLO;
- la previsione di specifici protocolli di controllo diretti a regolare le decisioni di FEDERACCIAI con specifico riguardo alle attività sensibili connesse ai rischi di commissione dei reati individuati con la mappatura delle aree di rischio.

## **7. CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI**

Il CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI sono stati elaborati da Confindustria e adottati da FEDERACCIAI. Essi costituiscono parte integrante ed essenziale del MODELLO e rappresentano l'insieme dei principi generali di comportamento che sono alla base del MODELLO stesso.

In particolare, il CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI è volto a favorire e promuovere il rispetto, oltre che dei valori etici di FEDERACCIAI, degli obblighi generali di equità, onestà, trasparenza nonché di diligenza, correttezza e lealtà che debbono qualificare il comportamento nell'ambiente di lavoro, gli adempimenti delle prestazioni di lavoro e di opera, le attività di negoziazione, assunzione ed adempimento delle obbligazioni della Federazione o verso la Federazione.

La strategia e la condotta operativa della FEDERACCIAI sono indirizzate al conseguimento dell'obiettivo primario rappresentato dalla creazione di un valore aggiunto per l'associato, tuttavia la FEDERACCIAI con il CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI e il presente MODELLO chiarisce che tale obiettivo può e deve essere perseguito esclusivamente nel rispetto dei principi etici di correttezza, buona fede, onestà, legittimità morale, equità, uguaglianza, imparzialità, diligenza, trasparenza, riservatezza, tutela della persona, tutela ambientale e protezione della salute.

Il CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI ha molteplici obiettivi:

- serve ad esplicitare i valori condivisi;
- è un documento che ha come riferimento il sistema confederale nel suo insieme;
- intende affiancare Statuto;
- mutua i valori della Federazione e li declina all'interno di un sistema associativo complesso;
- sceglie tra i tanti valori possibili quelli che possono accompagnare l'associazione nel medio-lungo periodo più che nell'immediato;
- viene costruita attraverso un metodo di confronto condiviso e tale da far emergere la catena del valore dell'essere associati.

## 8. IL MODELLO DI FEDERACCIAI

### 8.1 La Federazione

FEDERACCIAI è la Federazione che rappresenta le Imprese Siderurgiche Italiane. Essa fa parte di Confindustria e conta ad oggi tra i suoi associati la maggior parte delle aziende che realizzano e trasformano la produzione italiana di acciaio.

FEDERACCIAI è nata con l'obiettivo di tutelare, supportare e mettere in relazione tra loro le aziende produttrici, trasformatrici e distributrici di acciaio e prodotti siderurgici affini. Inoltre, come principale portavoce delle aziende del settore, promuove le politiche industriali a sostegno del comparto attraverso iniziative in campo economico, politico e tecnico-scientifico.

La Federazione lavora per dare visibilità, in Italia e all'estero, al settore siderurgico evidenziandone le caratteristiche economiche, le articolazioni e l'evoluzione produttiva e commerciale. A questo scopo, FEDERACCIAI svolge l'attività di rappresentanza e assistenza dei propri associati sostenendo le azioni atte a rafforzare la capacità delle imprese siderurgiche di competere sul mercato, interno e internazionale, e contribuendo allo sviluppo di politiche economiche volte a risolvere le criticità del settore. Inoltre, FEDERACCIAI partecipa agli organi di gestione e alle commissioni di varie organizzazioni italiane e internazionali.

I servizi che FEDERACCIAI offre alle aziende associate sono divisi in macroaree quali:

#### (a) **Area Economia e Statistica:**

L'Ufficio Statistico di FEDERACCIAI mette a disposizione degli associati studi di analisi di mercato e rilevazioni statistiche sull'andamento del settore siderurgico nazionale e mondiale. In particolare, l'ufficio statistico:

- (i) Raccoglie i dati statistici siderurgici in Italia, anche per conto dell'ISTAT, e ne gestisce il relativo database; li elabora al fine di facilitare una miglior conoscenza del mercato e ne diffonde opportunamente le sintesi agli associati ed al pubblico curandone la pubblicazione.
- (ii) Elabora i dati del commercio estero della siderurgia e ne cura le sintesi sul mercato nel suo insieme e in relazione ai singoli comparti.
- (iii) Cura l'aggiornamento del database di prodotti/produttori siderurgici italiani.
- (iv) Prepara note di mercato periodiche (a diffusione nazionale ed internazionale) ed occasionali sulla base delle statistiche macroeconomiche, settoriali e siderurgiche mettendole a disposizione degli associati e del pubblico a livello nazionale ed internazionale.
- (v) Fornisce assistenza agli associati per gli argomenti di competenza anche con elaborazioni ad hoc.
- (vi) Gestisce ed aggiorna il database in relazione alle notizie relative al mercato siderurgico e contribuisce alla preparazione del relativo notiziario mensile.
- (vii) Rappresenta la siderurgia italiana nelle commissioni statistiche, congiunturali e di studi economici dell'associazione dei produttori siderurgici europei (EUROFER), della World Steel Association ed in altri organismi economici (Gruppo economisti di Impresa, Osservatorio Congiunturale).

**(b) Area Tecnica**

L'Area Tecnica di FEDERACCIAI fornisce alle aziende associate servizi di supporto tecnico ed informativo nonché di rappresentanza, a livello nazionale e comunitario, relativamente alle seguenti tematiche:

- Ambiente
- Energia
- Materie prime
- Trasporti

I servizi di supporto alle aziende associate consistono nella valutazione degli aggiornamenti normativi in termini di loro impatto sul settore siderurgico, nella illustrazione degli adempimenti, procedure, metodologie e particolarità alle aziende attraverso circolari informative, riunioni, gruppi di lavoro ad-hoc e predisposizione di materiale adeguato.

L'attività di rappresentanza si concretizza nella partecipazione attiva a numerosi gruppi di lavoro e comitati tecnici, presso Confindustria, Eurofer ed istituzioni nazionali e comunitarie, dove i delegati FEDERACCIAI presentano e discutono istanze volte alla tutela della competitività e degli interessi delle aziende associate

**(c) Area Commerciale**

L'Area Commerciale di FEDERACCIAI eroga alle aziende associate, sia a livello nazionale che comunitario, servizi di supporto tecnico, informativo, di analisi e di rappresentanza sui seguenti temi:

- Normativa sul commercio internazionale;
- Accordi commerciali internazionali;
- Analisi delle criticità e delle risorse disponibili nel mercato siderurgico internazionale;
- Monitoraggio del corretto svolgimento delle dinamiche concorrenziali estere nei confronti della siderurgia italiana;

I servizi di supporto alle aziende associate consistono nella valutazione degli aggiornamenti normativi, nel loro impatto sul settore siderurgico, nell'illustrazione degli adempimenti, procedure e metodologie, attraverso circolari informative, riunioni, gruppi di lavoro ad hoc e predisposizione di materiale adeguato.

L'attività di rappresentanza si concretizza nella partecipazione attiva a numerosi gruppi di lavoro e comitati tecnici, presso Confindustria, Eurofer, World Steel Association ed istituzioni nazionali e comunitarie, dove i delegati FEDERACCIAI presentano istanze volte alla tutela della competitività e degli interessi delle aziende associate.

## **8.2 Rapporto con gli associati**

Gli associati di FEDERACCIAI sono costituiti dalle seguenti categorie:

- (a) le imprese con sede legale nel territorio nazionale che svolgono attività dirette alla produzione di beni e servizi nel settore della siderurgia primaria e secondaria, con un'organizzazione di tipo industriale nonché le imprese, sempre operanti nella siderurgia primaria e secondaria, che abbiano comunque nel territorio nazionale

stabilimenti o cantieri, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;

- (b) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alla precedente lettera a) nonché imprese artigiane e cooperative, queste previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Possono inoltre aderire a FEDERACCIAI, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Generale, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

La domanda di associazione deve contenere l'espressa accettazione delle norme statutarie, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI della Federazione. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI confederale.

Le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza, sentito il parere dell'Associazione di Comparto interessata. All'atto dell'ammissione, l'associato si obbliga al pagamento a favore di FEDERACCIAI di un contributo ordinario annuale, nel rispetto del minimale annuale, specificato statutariamente nonché ad eventuali contributi speciali deliberati dell'Assemblea di FEDERACCIAI.

Gli associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da FEDERACCIAI, dall'Associazione di Comparto di competenza e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale. Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di FEDERACCIAI.

Con l'ammissione a FEDERACCIAI l'associato – oltre al rispetto delle norme statutarie, del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI – si impegna anche a:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da FEDERACCIAI o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire a FEDERACCIAI, nei modi e nei tempi richiesti, i dati ed i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statuari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati da FEDERACCIAI;

Agli associati che si rendessero inadempienti nei confronti della Federazione rispetto agli obblighi assunti si applicano sanzioni che possono arrivare anche alla decadenza del ruolo di associato (v. *infra*).



### 8.3 Rapporto con le Associazioni di Comparto

La partecipazione a FEDERACCIAI comporta, automaticamente, la contemporanea iscrizione ad una o più Associazioni di Comparto nelle quali si articola la struttura associativa:

- l'Associazione ITALIANA ELETTRSIDERURGIA che raggruppa ai fini degli scopi previsti nel suo Statuto le imprese che effettuano lavorazioni siderurgiche al forno elettrico;
- l'Associazione ACCIAIO e PRODOTTI PIANI e LUNGHI che raggruppa imprese che effettuano lavorazioni, di acciaio, semilavorati e prodotti piani e lunghi in acciaio comune e speciale non legato;
- l'Associazione ACCIAI SPECIALI che raggruppa imprese che effettuano lavorazioni, di prodotti e semilavorati lunghi e piani in acciaio speciale legato. E' in facoltà del Consiglio Generale di questa Associazione ammettere imprese di prima trasformazione d'acciai speciali legati;
- l'Associazione TUBI e PRIMA TRASFORMAZIONE che raggruppa imprese che effettuano lavorazioni di tubi e lavorazioni, di prodotti siderurgici derivati piani e lunghi in acciaio comune e speciale, ivi compresi i prodotti fucinati e laminati circolari.

### 8.4 Lo statuto e la rappresentanza di FEDERACCIAI

FEDERACCIAI adotta un sistema di *governance* i cui organi sociali sono rappresentati dall'Assemblea, dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza, dal Presidente e dai Vice-Presidenti, dal Tesoriere, mentre la revisione contabile è affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti e la risoluzione delle controversie interne è affidata al Collegio dei Probiviri.

#### 8.4.1 Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi. Spetta all'Assemblea in via ordinaria (che riunisce una volta l'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare):

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere da diciotto a venticinque componenti elettivi del Consiglio Generale su indicazione delle associazioni di comparto in modo che nel Consiglio Generale siano rappresentate le Associazioni di Comparto proporzionalmente al peso contributivo delle singole associazioni con un minimo di due consiglieri per associazione;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) eleggere i Probiviri;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- f) eleggere i Vice Presidenti elettivi e approvare lo schema ed i contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice Presidenti elettivi, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività;
- g) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di FEDERACCIAI ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi di FEDERACCIAI stessa;
- h) approvare il bilancio consuntivo;

- i) determinare l'importo del contributo associativo annuo;
- j) modificare lo statuto;
- k) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- l) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

All'Assemblea straordinaria competono, previo parere delle Associazioni di Comparto, l'approvazione delle modificazioni allo Statuto, lo scioglimento di una Associazione di Comparto e di FEDERACCIAI, la trasformazione o la fusione di quest'ultima

#### 8.4.2 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti. Esso è composto dal Presidente, i Vice Presidenti elettivi e di diritto e dai rappresentanti delle imprese associate eletti dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili con un tetto massimo di otto anni di partecipazione allo stesso titolo.

Spetta al Consiglio Generale:

- a) nominare la Commissione di designazione del Presidente;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti elettivi;
- c) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- d) deliberare le direttive per eventuali accordi di carattere generale o tecnico-economico;
- e) deliberare le direttive generali per il Consiglio di Presidenza e per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g) approvare il preventivo nonché il bilancio consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea nonché i rendiconti dei fondi di pertinenza delle Associazioni di Comparto, approvati dalle rispettive assemblee;
- h) adottare le sanzioni;
- i) riesaminare le domande di adesione;
- j) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- k) su proposta del Consiglio di Presidenza, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione dello statuto;
- l) eleggere il Consigliere Tesoriere;
- m) determinare annualmente l'entità dei contributi (facendo se del caso ratificare la delibera dall'Assemblea annuale);
- n) esercitare gli altri compiti previsti dallo statuto;

- o) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la vita dell'associazione nonché deliberare sulla gestione di FEDERACCIAI per la parte non riservata alla competenza di altri organi;
- p) nominare il Direttore Generale di FEDERACCIAI stabilendo le condizioni del rapporto, delegando eventualmente all'uopo il Consiglio di Presidenza.

#### 8.4.3 Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da: Presidente; Vice Presidenti eletti dall'Assemblea; Vice Presidenti-Presidenti delle Associazioni di Comparto; Consigliere Tesoriere (quest'ultimo senza diritto di voto).

L'ultimo Past President è invitato permanente di diritto.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno due componenti.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine di FEDERACCIAI e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività di FEDERACCIAI nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) costituire e sciogliere Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di FEDERACCIAI;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre il preventivo ed i bilanci consuntivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, cui deve riferire nella sua prima riunione;
- i) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento di FEDERACCIAI;
- j) esercitare gli altri compiti previsti dallo statuto.

#### 8.4.4 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Generale (secondo una procedura complessa disciplinata statutariamente).

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari ed è rieleggibile. Non può però durare in carica per oltre due bienni consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di FEDERACCIAI di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dallo statuto.

Il Presidente inoltre sovrintende, coordina e controlla l'attività del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale a membri dei quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune

delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

#### 8.4.5 I Vice-Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti elettivi da un minimo di quattro fino a un massimo di sette.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti elettivi da eleggere a cura dell'Assemblea.

L'Assemblea vota il programma.

Le deleghe conferite dal Consiglio Generale ai sensi del comma precedente potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti elettivi durano in carica un biennio. Essi sono rieleggibili per non più di due bienni oltre a quello della prima elezione.

#### 8.4.6 Il Tesoriere

Il Consigliere tesoriere sovrintende all'amministrazione di FEDERACCIAI e riporta al Presidente e al Consiglio di Presidenza.

Dura in carica un biennio ed è rieleggibile.

#### 8.4.7 Il Collegio dei Revisori di Conti

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili nonché due supplenti scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci di FEDERACCIAI.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita alle imprese associate la presentazione delle candidature.

Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili per tanti mandati consecutivi fino a otto.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

#### 8.4.8 Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente), elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Alla carica di Probiviro possono essere candidati soggetti, che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. A tale proposito, la carica di probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata o di Confindustria, nonché con ogni altra carica

interna a FEDERACCIAI o di particolare responsabilità rivestite dal candidato ed è rifiutabile solo per gravi motivi personali.

Sono deferite ai Proviviri, anche ad istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie a carattere non economico, tra gli associati e FEDERACCIAI e/o una delle sue Associazioni di Comparto, comunque nascenti dal rapporto associativo e che non si siano potute risolvere bonariamente.

Le regole di attivazione e svolgimento del procedimento dinanzi ai Proviviri sono contenute nel Regolamento Interno di FEDERACCIAI, elaborato in questa parte nel rispetto delle regole contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria, in quanto applicabili, e del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa.

#### 8.4.9 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Generale. Egli dipende direttamente dal Presidente, provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici e partecipa a tutte le riunioni degli organi di FEDERACCIAI, dei quali è di regola il segretario, nonché, qualora lo ritenga opportuno, a quelle delle Associazioni di comparto. Stante le dimensioni ridotte della Federazione e la snellezza della struttura organizzativa, egli assume su di se anche il ruolo di responsabile dei dipendenti di FEDERACCIAI. In base alle procure da esso ricevute i suoi poteri di spesa sono limitati nell'importo stabilito dal Consiglio Generale, oltre al quale la competenza è del Presidente e del Consiglio Generale.

#### **8.5 La struttura organizzativa di FEDERACCIAI**

Il Direttore Generale sovrintende e coordina la struttura organizzativa interna di FEDERACCIAI che si compone, come accennato in precedenza, di aree di competenza, che fanno gerarchicamente capo al Direttore Generale.

A titolo di esempio – e soggetto ad eventuali modifiche della governance interna che possano avvenire nel corso del tempo - si riporta in allegato (**Allegato 1**) l'organigramma di FEDERACCIAI aggiornato al momento dell'approvazione del MODELLO.

Alle aree di competenza sopra descritte non si affiancano funzioni di servizio organiche e interne alla struttura di FEDERACCIAI. Le principali funzioni sono affidate a consulenti esterni sulla base di rapporti di outsourcing quali:

- (a) *Funzione Risorse Umane e Sicurezza Ambiente*: come detto il responsabile del personale è, da Statuto, il Direttore Generale. Tuttavia, la gestione del personale, nonché per le procedure relative alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela dell'ambiente sono affidate a consulenti esterni. Tra questi, rientrano l'RSPP e il medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Tali figure si interfacciano direttamente con il Rappresentante dei Lavoratori e riferiscono al Direttore Generale quale responsabile del personale. In particolare l'RSPP è responsabile dell'attività di individuazione e valutazione dei fattori rischio, nonché delle misure di sicurezza sul lavoro nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e in relazione alla struttura di FEDERACCIAI, provvedendo anche alla formazione e aggiornamento del documento di valutazione rischi. Egli inoltre propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori, partecipa alle riunioni con le altre figure previste dalla normativa di settore e con il Direttore Generale e contribuisce a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Sono affidate all'esterno anche le procedure di payroll e invio corrispondenza.

- (b) *Funzione Amministrazione e Finanza*: è la struttura che coadiuva il Direttore e il Tesoriere di FEDERACCIAI nell'ambito della gestione amministrativa, fiscale e contabile della

Federazione, tra cui anche la formazione del bilancio di esercizio e la revisione dei conti. Anche in questo caso l'attività è affidata ad una società esterna che si interfaccia con il Direttore Generale. I rapporti con banche, assicurazioni ed istituti di credito sono intrattenuti dal Direttore Generale nei limiti di spesa ad esso consentiti.

- (c) *Funzione Affari Legali*: è affidata a consulenti esterni che sono scelti sulla base di procedure di licitazione privata in base a parametri di carattere oggettivo ed economico. Ai consulenti esterni viene affidata l'assistenza professionale in campo stragiudiziale nonché la gestione del contenzioso.
- (d) *Funzione Information Technology*: la funzione IT si occupa della gestione e del funzionamento dei sistemi informatici della Federazione, incluso il sistema di gestione del ciclo delle fatture e dei pagamenti nonché il sito Internet. Anche questa funzione è affidata ad un consulente esterno che è anche responsabile della sicurezza dei sistemi informatici aziendali, della sicurezza dei dati e della funzione di System Administrator in relazione alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Per quanto concerne le procedure acquisti e procurement di FEDERACCIAI, esse sono basate su principi di trasparenza, tracciabilità (inclusa la tracciabilità dei pagamenti) e segregazione di funzioni.

In particolare, in virtù della procedura per l'acquisto di beni e servizi che esula dalle spese ordinarie di cancelleria e bevande/caffè (es. libri, partecipazione a convegni, seminari, corsi, apparecchiature elettroniche, ecc.) è richiesto al responsabile dell'Area interessata ovvero dal dipendente stesso interessato di compilare un modulo cartaceo dove deve essere specificato, tra l'altro, l'oggetto o il servizio richiesto, l'importo della spesa e la motivazione

Il modulo deve essere firmato dal dipendente ed espressamente autorizzato dal Direttore Generale. In tal caso, la spesa è autorizzata e viene immessa nel sistema di contabilità e del ciclo passivo delle fatture. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario dietro emissione e ricevimento della fattura che sarà verificata in relazione al preventivo di spesa autorizzata.

Nell'ipotesi di beni e servizi (es. energia, telefonia, manutenzione sistemi, servizi legali, consulenze, ecc.) acquistati da fornitori e consulenti esterni, si procede ad una procedura di licitazione privata mettendo a confronto più offerte e ancorando la scelta del fornitore/consulente in base a criteri oggettivi di economicità, professionalità e qualità del servizio.

Analoghe procedure sono previste anche per l'autorizzazione delle trasferte e il rimborso delle spese. Prima della trasferta, il dipendente interessato deve compilare un apposito modulo, controfirmato dal responsabile di Area ed espressamente autorizzato dal Direttore Generale. A trasferta avvenuta, il foglio viene completato con l'elencazione delle spese sostenute, allegandone i relativi giustificativi. Il modulo viene nuovamente firmato dal dipendente e dal Direttore Generale che autorizza così il rimborso.

Sempre nell'ottica della trasparenza e tracciabilità delle spese, FEDERACCIAI utilizza anche un modulo per la richiesta di ferie, permessi, recuperi, missioni in Milano, che deve essere firmato dal dipendente e autorizzato dal Direttore Generale. Nel caso in cui la missione comporti alcune spese, si applica la procedura sopra descritta.

## 8.6 Mappatura delle "aree a rischio"

FEDERACCIAI ha proceduto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del DECRETO, ad una mappatura di quei processi e di quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal DECRETO.

L'individuazione delle aree/attività a rischio nell'ambito dei processi interni e delle attività della Federazione, sono cristallizzati al momento dell'approvazione del MODELLO. Tale attività si è basata, oltre che sulle interviste con il Direttore e con il management della Federazione, sull'analisi:

- (a) della documentazione societaria di FEDERACCIAI ed in particolare:
  - (i) dello statuto di FEDERACCIAI;
  - (ii) dell'organigramma aziendale che evidenzia le aree di competenza nonché le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
  - (iii) degli aggiornamenti all'impianto normativo interno (i.e. CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, procedure e prassi operative);
  - (iv) del sistema dei poteri e delle deleghe;
  - (v) del sistema delle procedure e dei controlli interni;
- (b) delle fonti esterne ed in particolare:
  - (i) dell'evoluzione legislativa in materia di "responsabilità amministrativa degli enti";
  - (ii) delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate al 31 marzo 2008.

E' stata eseguita un'analisi prospettica (v. Parte Speciale del MODELLO) di tutte le attività della Federazione potenzialmente a rischio REATI con la specificazione, per ognuna di esse, delle funzioni interessate, delle fattispecie di REATO astrattamente ipotizzabili, delle eventuali procedure e/o prassi operative di controllo esistenti.

Tale prospetto – così come il MODELLO nel suo complesso – saranno oggetto di aggiornamenti e adeguamenti continui ad opera degli organi statutari competenti, con il supporto dell'ODV all'uopo costituito.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal DECRETO nelle seguenti aree di attività della Federazione, che vengono di seguito riportate:

- (a) attività di rappresentanza degli associati presso le istituzioni e gli organismi pubblici, italiani, europei, straniere e internazionali, nonché presso le commissioni statistiche, congiunturali e di studi economici, i gruppi di lavoro, comitati tecnici, presso Confindustria e presso Associazioni di Comparto;
- (b) gestione di rapporti con gli associati;
- (c) fuori dell'ambito della rappresentanza degli associati, gestione di rapporti con istituzioni e soggetti pubbliche di ogni ordine e grado, italiane, europee, straniere e internazionali;
- (d) gestione dei rapporti Confindustria e con le altre Associazioni di Comparto;

- (e) gestione degli adempimenti nei confronti della P.A., delle comunicazioni e delle richieste connesse all'attività della Federazione, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative competenti;
- (f) gestione del sistema sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
- (g) gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- (h) gestione dell'attività di acquisto di beni e servizi e procurement nell'ambito dell'attività della Federazione;
- (i) gestione dei contenziosi giudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- (j) gestione della tesoreria, della contabilità analitica e generale;
- (k) adempimenti societari nonché predisposizione e approvazione del bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali;
- (l) gestione ed utilizzo del sistema informativo, con particolare riferimento alla gestione degli accessi a sistemi aziendali e di terzi.

In considerazione delle aree di attività aziendale sopra richiamate, sono risultati ad esse potenzialmente associabili i seguenti reati presupposto:

- Art. 24: Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 649 comma 2 n. 1 c.p.);
- Art. 24 bis: Accesso abusivo a sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.), Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- Art. 25: Corruzione e Istigazione alla Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322, 322-bis c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater c.p.);
- Art. 25 ter: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.; art. 2621-bis c.c.), False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), Illecite operazioni sulle quote sociali proprie (art. 2628 c.c.), Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.), Corruzione tra privati (articolo 2635 codice civile);
- Art. 25 sexies (Abusi di mercato);
- Art. 25 septies: Omicidio colposo, Lesioni personali colpose (artt. 589-590 c.p.);
- Art. 25 octies: Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-bis e 648-ter c.p.), Autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 codice penale);
- Art. 25 novies: Violazione degli artt. 171, comma 1, lett. a)-bis, e 171bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio");



- Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Art. 25 undecies: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006).

In ragione delle attività aziendali tipiche di FEDERACCIAI non si sono invece ravvisati significativi profili di rischio rispetto alla commissione di altri reati presupposto di cui all'Art. 25 bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), Art. 25 quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), Art. 25 quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), Art. 25 quinquies (Delitti contro la personalità individuale) e alla Legge 146/2006 (Reati transnazionali), nonché degli altri reati non espressamente menzionati sopra e, comunque, ricompresi negli Artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25 bis.1, 25 ter, 25 octies, 25 novies, 25 undecies. Si ritiene, peraltro, che i principi del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti specifici reati.

Le attività sensibili sono inoltre compiutamente declinate per famiglia di reato nelle Sezioni della Parte Speciale del presente Modello.

#### **8.7 Struttura del sistema di controllo interno**

FEDERACCIAI ha dedicato e continua a dedicare la massima cura nella definizione in chiave unitaria delle strutture organizzative, delle procedure operative, della normativa e dei sistemi di controllo al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle relative responsabilità.

La FEDERACCIAI, in ragione della normativa ad essa applicabile, agisce in base ad un sistema consolidato di processi e prassi interne che assolvono alla funzione di:

- (a) garantire il rispetto di leggi e regolamenti;
- (b) organizzare il sistema di poteri e deleghe orientati alla segregazione delle funzioni, nonché alla standardizzazione dei processi;
- (c) regolamentare e procedimentalizzare le attività che si svolgono all'interno della FEDERACCIAI
- (d) garantire il principio di collegialità delle decisioni relative a talune operazioni o iniziative aziendali significative;
- (e) implementare sistemi informativi integrati e sistemi gestionali e contabili a supporto delle attività operative;
- (f) gestire i rapporti fra i vari attori del sistema dei controlli interni;
- (g) disciplinare i flussi informativi tra gli organi della Federazione.

Tale complesso di regole interne costituisce altresì un efficace strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla legge in materia di "responsabilità amministrativa degli enti".

Il presidio ai rischi rivenienti dal DECRETO è pertanto assicurato dal presente MODELLO e dall'impianto normativo interno alla Federazione che disegna soluzioni organizzative che:

- (i) assicurano la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare

sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto (cd. "segregazione di funzioni");

- (ii) identificano una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio;
- (iii) prevedono la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
- (iv) definiscono processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi;
- (v) disciplinano la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni eseguite da FEDERACCIAI;
- (vi) assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
- (vii) garantiscono che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati della federazione e gestite con immediatezza.

#### **8.8 Procedure interne strumentali e funzionali**

Oltre alla citata adozione del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, il corpo regolamentare di FEDERACCIAI è integrato da procedure interne strumentali e funzionali a garantire il rispetto dei valori alla base del MODELLO.

Vengono di seguito elencate i principali processi e prassi operative interne che rilevano ai fini dell'adozione del MODELLO:

- (a) Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- (b) Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- (c) Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- (d) Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità;
- (e) Gestione dell'attività di rappresentanza degli associati;
- (f) Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (g) Gestione dei rapporti con gli associati;

#### **8.9 Responsabilità e poteri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro**

Il Direttore Generale è il responsabile del personale. E' stato inoltre nominato un RSPP che è in possesso di tutti i requisiti tecnici e di legge e svolge un ruolo di consulenza ed affiancamento del Datore di Lavoro.

Sono rispettate le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in relazione ai processi di:

- (a) scelta del consulente esterno per la valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti. Tale attività, importando delle spese, viene svolta nel pieno rispetto della procedura acquisti;
- (b) gestione delle emergenze, pronto soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione con i rappresentanti dei lavoratori;
- (c) controllo sull'attività di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente;

- (d) attività di formazione ed informazione dei lavoratori sulle misure di sicurezza adottate;
- (e) vigilanza sul rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori (es. prove annuali di evacuazione);
- (f) raccolta ed archiviazione della documentazione e certificazioni richieste dalla legge;
- (g) periodiche verifiche del rispetto delle procedure adottate;
- (h) flusso di informazioni e report periodici sulle attività svolte e sulle emergenze da parte dei responsabili della sicurezza nei confronti del Datore di Lavoro.

## 9. **ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI FEDERACCIAI**

Il Consiglio Generale, su proposta del Direttore Generale, ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'efficace attuazione del MODELLO.

Il Consiglio Generale:

- (a) approva il MODELLO e ne determina i necessari aggiornamenti e modifiche qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei REATI;
- (b) aggiorna, in tutto o in parte, il MODELLO, anche su proposta dell'ODV, qualora intervengano mutamenti o modifiche:
  - (i) nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività di FEDERACCIAI;
  - (ii) nella struttura interna o nell'organizzazione o articolazione di FEDERACCIAI;
  - (iii) nei rapporti con gli associati e/o con Confindustria e le Associazioni di Comparto;
  - (iv) nell'attività di FEDERACCIAI o dei servizi offerti agli associati;
- (c) anche su parere e/o suggerimento dell'ODV, assicura l'efficace attuazione del MODELLO, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per implementarlo e modificarlo.

L'efficace e concreta attuazione del MODELLO è garantita altresì:

- dall'ODV, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalla Federazione;
- dai Responsabili delle varie aree di competenza e dagli altri organi statuari.

Le proposte di modifica al MODELLO sono preventivamente comunicate all'ODV, il quale esprime un parere non vincolante. Qualora però il Consiglio Generale ritenga di discostarsi dal parere dell'ODV, deve fornire adeguata motivazione.

L'ODV deve segnalare, in forma scritta, al Consiglio Generale i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO.

## 10. ODV E OBBLIGHI INFORMATIVI

### 10.1 Compiti dell'ODV

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del MODELLO, sull'osservanza del medesimo da parte dei DESTINATARI, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei REATI e degli illeciti, è affidato all'ODV, istituito da FEDERACCIAI al suo interno.

L'ODV è autonomo ed è costituito da soggetti dotati della necessaria e specifica professionalità, competenza ed autonomia richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'ODV. L'autonomia dell'ODV nello svolgimento delle sue funzioni è garantita dal fatto che lo stesso non è gerarchicamente subordinato a nessun responsabile operativo ed è tenuto a riportare esclusivamente al Consiglio Generale di FEDERACCIAI, o su delega di questo al Direttore Generale. Il Consiglio Generale mantiene esclusivamente un obbligo in vigilando sull'effettivo esercizio da parte dell'ODV dei compiti ad esso demandati.

La professionalità e la competenza dell'ODV è, invece, garantita dalla nomina di membri che esprimono capacità professionali specifiche rispetto agli ambiti ed alle procedure individuati dal modello di organizzazione (e dunque una specifica conoscenza delle aree aziendali in cui si può manifestare il rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del DECRETO) ed avere al contempo la padronanza generale di tecniche ispettive e consulenziali.

L'ODV, quale organo collegiale, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutte le aree di competenza di FEDERACCIAI, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel MODELLO.

Al fine di svolgere, con assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'ODV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un fondo a copertura spese, il cui importo è definito di anno in anno dal Consiglio Generale. Tale fondo potrà essere utilizzato discrezionalmente dai componenti dell'ODV con obbligo di rendicontazione annuale al Consiglio Generale.

I componenti dell'ODV nonché i soggetti che, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione venissero ascoltati dall'ODV o fossero destinatari di suoi atti, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'ODV svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti per statuto di FEDERACCIAI.

All'ODV non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ODV.

Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'ODV, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare le funzioni di controllo istituzionali di FEDERACCIAI.

L'ODV, nell'ambito della sua attività volta a vigilare sull'effettiva ed efficace attuazione del MODELLO, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel costante rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- (a) svolge periodica attività ispettiva e di controllo, la cui cadenza temporale è, nel minimo, motivatamente predeterminata dall'ODV stesso, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività o dei loro punti critici;

- (b) può avvalersi, nello svolgimento dell'attività ispettiva, del personale di FEDERACCIAI, qualora necessario per la natura degli accertamenti, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile dell'area di competenza di riferimento, sempre che non vi ostino ragioni d'urgenza;
- (c) ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio;
- (d) può, anche senza preavviso, chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti di FEDERACCIAI nonché a tutto il personale dipendente che svolga, continuativamente o occasionalmente, attività a rischio o che alle stesse sovrintenda;
- (e) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai componenti degli organi sociali, alla società di revisione, ai COLLABORATORI e in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del MODELLO; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'ODV deve essere inserito nei singoli contratti o regolamenti applicabili;
- (f) previa autorizzazione del Direttore Generale o del Consiglio Generale, può chiedere informazioni o documenti relativi agli associati, mediante una richiesta indirizzata all'ODV della singola società, ove esistente, ovvero all'organo amministrativo;
- (g) riceve periodicamente, informazioni dai responsabili delle aree di competenza di FEDERACCIAI nelle quali si collocano le attività a rischio o sono anche in parte da queste interessate;
- (h) può rivolgersi, dopo averne informato il Direttore Generale o il Consiglio Generale, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, nei limiti del budget annuale riconosciuto ovvero chiedendo, nell'ambito delle procedure della Federazione, autorizzazione alla spesa;
- (i) fatto salvo quanto previsto al capitolo successivo, sottopone al Direttore Generale ovvero direttamente al Consiglio Generale le segnalazioni per l'eventuale avvio di procedure sanzionatorie;
- (j) sottopone a verifica periodica il MODELLO e le procedure adottate per la sua concreta attuazione e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente MODELLO;
- (k) redige periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Consiglio Generale. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali del Consiglio Generale, contengono altresì eventuali proposte di integrazione e modifica del MODELLO e delle procedure per la sua attuazione;
- (l) le relazioni periodiche predisposte dall'ODV sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio Generale le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti o modifiche al MODELLO e devono quanto meno contenere, segnalare:
  - (i) eventuali problematiche emerse dalle verifiche sull'attuazione del MODELLO;
  - (ii) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al MODELLO;

- (iii) le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate di FEDERACCIAI, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- (iv) una valutazione complessiva sull'attuazione e sull'efficacia del MODELLO, con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;
- (m) svolge le funzioni di cui al Capitolo 11 (sistema sanzionatorio), verificando periodicamente l'efficacia del sistema disciplinare;
- (n) è sentito, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto dal Consiglio Generale circa il funzionamento del MODELLO e l'adempimento agli obblighi imposti dal DECRETO. Parimenti, l'ODV può sentire il Direttore Generale e/o gli altri organi statutari interessati.

## 10.2 Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi

L'ODV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei DESTINATARI in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di FEDERACCIAI ai sensi del DECRETO.

In particolare, devono essere segnalate senza ritardo:

- (i) le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il DECRETO, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel DECRETO;
- (ii) le violazioni delle regole di comportamento, delle PROCEDURE, delle prassi operative interne della Federazione nonché dei protocolli contenuti nella parte speciale del presente MODELLO;
- (iii) più in generale, i comportamenti dei DESTINATARI che violano o eludono i principi e le regole di condotta che stanno alla base del presente MODELLO, ivi inclusi il CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI.

Le segnalazioni all'ODV sono inviate al seguente indirizzo e-mail [odv231@federacciai.it](mailto:odv231@federacciai.it).

L'ODV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere ad una indagine interna. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Federazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

FEDERACCIAI adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'ODV informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal MODELLO, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV le informative concernenti:

1. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il DECRETO, qualora tali indagini coinvolgano la FEDERACCIAI o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della FEDERACCIAI stessa;

2. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai DIPENDENTI in caso di avvio di procedimento giudiziario per i REATI;
3. i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni della Federazione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del DECRETO;
4. le notizie relative ai procedimenti disciplinari promossi o, nel caso di violazioni commesse da soggetti diversi dai DIPENDENTI, le iniziative sanzionatorie assunte ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

### 10.3 Flussi informativi periodici

L'ODV esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi trasmessi dai DESTINATARI del MODELLO ovvero dalle funzioni che svolgono attività di controllo in base allo statuto di FEDERACCIAI.

### 10.4 Flussi informativi dall'ODV verso gli organi statutari

L'ODV riporta direttamente al Consiglio Generale, o su delega di questo al Direttore Generale, rispetto ai quali svolge una duplice funzione.

- (a) Funzione consultiva: l'ODV segnala al Consiglio Generale la necessità o l'opportunità di aggiornare il MODELLO, in relazione a:
  - (i) modifiche normative;
  - (ii) modifiche della struttura aziendale;
  - (iii) modifiche delle aree di rischio riscontrate in occasione delle verifiche.
- (b) Funzione di segnalazione: l'ODV segnala al Consiglio Generale le violazioni del MODELLO, anche al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari.

L'ODV potrà avvalersi delle seguenti modalità di comunicazione:

- (a) reporting diretto;
- (b) riunioni (anche via teleconferenza);
- (c) relazione riepilogativa annuale.

L'attività sopra indicata sarà documentata attraverso verbali di sintesi e conservata agli atti dell'ODV.

## 11. SISTEMA SANZIONATORIO

### 11.1 Principi generali

Il MODELLO costituisce un complesso di norme alle quali tutto il personale di FEDERACCIAI deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dal CCNL applicabile. La violazione delle previsioni del MODELLO e del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei CCNL.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, le sanzioni sono applicate in conformità all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MODELLO rientrano nell'esclusivo potere degli organi della FEDERACCIAI competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del MODELLO o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata per iscritto all'ODV, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'ODV deve essere sempre immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del MODELLO o delle procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del MODELLO e delle PROCEDURE richiamate.

### **11.2 Illeciti e sanzioni applicabili**

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- (a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle previsioni del MODELLO o delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo, e del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI;
- (b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione alterata o non veritiera;
- (c) l'agevolazione, mediante condotta omissiva, di violazioni del MODELLO, e del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, mediante redazione di documentazione alterata o non veritiera;
- (d) l'omessa redazione della documentazione prevista dal MODELLO o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

### **11.3 Misure nei confronti dei DIPENDENTI (con esclusione dei dirigenti)**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MODELLO, e dal CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI costituisce adempimento da parte dei DIPENDENTI della FEDERACCIAI degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, codice civile.

La violazione del MODELLO, e del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI da parte dei DIPENDENTI della FEDERACCIAI, soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Aziende Industriali del Settore Metalmeccanici privati e installazione impianti, applicabile ai DIPENDENTI di FEDERACCIAI (il "CCNL"), costituisce sempre illecito disciplinare.

In particolare, è sanzionabile la violazione delle procedure, protocolli e regole comportamentali contenute o richiamate nel MODELLO. Alla notizia di violazione del MODELLO, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al DIPENDENTE l'addebito e gli sarà, altresì,



garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Le sanzioni comminabili nei confronti dei DIPENDENTI della FEDERACCIAI, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio di cui ai CCNL attualmente in vigore e precisamente:

- (a) richiamo verbale;
- (b) ammonizione scritta;
- (c) multa in misura non eccedente le 3 ore di retribuzione;
- (d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi;
- (e) licenziamento disciplinare.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dai CCNL in materia di procedimento disciplinare. In particolare, saranno rispettati i seguenti obblighi:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale – della previa contestazione scritta dell'addebito al DIPENDENTE con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che siano trascorsi i termini minimi previsti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o dai rispettivi CCNL dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine assegnato al DIPENDENTE per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione/comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management di FEDERACCIAI.

Fermi restando gli obblighi in capo a FEDERACCIAI derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del MODELLO, e del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- (i) Incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il DIPENDENTE che commetta una violazione non grave delle PROCEDURE richiamate dal MODELLO e/o dal CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI (ad esempio, ometta di svolgere controlli previsti, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso e/o del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, senza che ciò esponga la FEDERACCIAI ad un pericolo concreto. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite da FEDERACCIAI.
- (ii) Incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il DIPENDENTE che sia recidivo nel violare le PROCEDURE richiamate dal MODELLO e/o dal CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO e del CODICE ETICO E DEI

VALORI ASSOCIATIVI, senza che ciò esponga la FEDERACCIAI ad un concreto pericolo. La medesima sanzione si applica anche al DIPENDENTE che nell'adottare i comportamenti citati espone la FEDERACCIAI (ed in particolare, l'integrità dei beni aziendali) ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla FEDERACCIAI.

- (iii) Incorre nel provvedimento della multa "in misura non eccedente le 3 ore di retribuzione" il DIPENDENTE che sia recidivo - per due volte nell'arco di 6 mesi consecutivi - nelle mancanze di cui alla lettera (ii). Tale sanzione sarà applicata anche al DIPENDENTE che nel violare le PROCEDURE richiamate dal MODELLO e/o dal CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO e/o del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, arrechi un danno di lieve entità alla Federazione senza esporla ad una possibile sanzione ai sensi del DECRETO.
- (iv) Incorre nel provvedimento della "sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi" il DIPENDENTE che nel violare le PROCEDURE richiamate dal MODELLO e/o dal CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO e/o del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, arrechi danno alla Federazione esponendola ad una possibile sanzione ai sensi del DECRETO, ovvero il DIPENDENTE che sia recidivo, per tre volte nell'arco dell'anno solare, nelle mancanze di cui alla lettera (ii). Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla FEDERACCIAI, determinano un danno (anche solo potenziale) ai beni della Federazione e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
- (v) Incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso" il DIPENDENTE che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del MODELLO e/o dal CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, tale da determinare la concreta instaurazione a carico della FEDERACCIAI del procedimento sanzionatorio previste dal DECRETO, nonché il DIPENDENTE che sia recidivo, per due volte nell'arco dell'anno solare, nelle mancanze di cui alla lettera (iii). Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della FEDERACCIAI nei confronti del DIPENDENTE costituendo un grave pregiudizio per la Federazione.

Sono fatti salvi i procedimenti disciplinari e le altre contestazioni mosse al DIPENDENTE in conformità del CCNL e della normativa lavoristica applicabile per violazioni in materie non strettamente attinenti al rispetto del MODELLO.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- del comportamento complessivo del DIPENDENTE con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del DIPENDENTE;
- delle altre particolari circostanze che caratterizzano l'illecito disciplinare.
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti.

E' fatta salva la facoltà di FEDERACCIAI di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del MODELLO da parte di un DIPENDENTE. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del DIPENDENTE, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Federazione ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del DECRETO - a seguito della condotta censurata.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Direttore Generale il quale comminerà tali sanzioni su eventuale segnalazione dell'ODV, sentito anche il parere del consulente aziendale esterno per la gestione del personale. Viene comunque attribuito all'ODV, in collaborazione con il Direttore Generale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del DECRETO.

#### **11.4 Misure nei confronti dei Dirigenti.**

Ai Dirigenti della FEDERACCIAI si applica il CCNL Dirigenti Industria. In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel MODELLO, e nel CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI da parte di Dirigenti (in posizione sia apicale che non apicale), l'ODV deve darne comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Presidente e al Consiglio Generale, FEDERACCIAI deve verificare che siano avviati i procedimenti al fine delle contestazioni con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile e provvedere anche a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee, fino al licenziamento, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In mancanza di un sistema sanzionatorio definito nel CCNL applicabile, si applicano le sanzioni previste per gli altri dipendenti.

#### **11.5 Misure nei confronti degli Associati**

Se un associato viola gli obblighi assunti con la domanda di ammissione a FEDERACCIAI relativamente al rispetto delle norme statutarie nonché del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea di FEDERACCIAI e delle Associazioni di Comparto di appartenenza;
- censura dal Presidente di FEDERACCIAI, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche in FEDERACCIAI e nelle Associazioni di Comparto;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterne di FEDERACCIAI;
- sospensione dell'elettorato attivo e passivo;

- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo statuto o dal Codice etico e dei valori associativi confederale.

L'applicazione delle predette sanzioni, che sono cumulabili, sarà graduata in proporzione alla gravità dell'inadempimento attribuito al singolo socio ed è deliberata dal Consiglio Generale.

#### **11.6 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni, consulenti, partner commerciali e controparti contrattuali.**

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del MODELLO o delle procedure per la sua attuazione da parte di consulenti, COLLABORATORI o PARTNER COMMERCIALI, nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere, deve essere sempre informato il Consiglio Generale ovvero il Direttore Generale nonché l'ODV mediante relazione scritta.

La violazione, laddove possa esporre la Federazione ad un concreto rischio di applicazione delle sanzioni di cui al DECRETO comporterà la risoluzione immediata del rapporto contrattuale. A tal riguardo, nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere e futuri, FEDERACCIAL si impegna a far accettare ai propri consulenti, COLLABORATORI e PARTNER COMMERCIALI il proprio CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI nonché i principi alla base del MODELLO. Saranno altresì predisposte clausole contrattuali ad hoc che la Federazione si impegna ad inserire nei contratti con consulenti, COLLABORATORI e PARTNER COMMERCIALI.